



Comune di Sinagra

Tel. (0941) 594016
Fax: (0941) 594372

Provincia di Messina

P.IVA: 00216350835

Approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 2 dell'8.03.2014

Testo coordinato con determina sindacale
n 3 dell'11.01.2016

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e gestione del Cimitero

INDICE

- ART . 1 *Oggetto*
- ART . 2 *Competenza*
- ART . 3 *Responsabilità*
- ART . 4 *Servizi gratuiti e a pagamento*
- ART . 5 *Atti a disposizione del pubblico*
- ART . 6 *Osservazione dei cadaveri*
- ART . 7 *Depositi di osservazione*
- ART . 8 *Veglia delle salme*
- ART . 9 *Deposizione della salma nel feretro – tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all’inumazione della salma*
- ART . 10 *Verifica e chiusura feretri*
- ART . 11 *Sepoltura gratuita*
- ART . 12 *Piastrina di riconoscimento*

TRASPORTI FUNEBRI

- ART . 13 *Modalità del trasporto e percorso*
- ART . 14 *Trasporti funebri*
- ART . 15 *Norme generali per i trasporti*
- ART . 16 *Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività*
- ART . 17 *Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento*
- ART . 18 *Trasporto di ceneri e resti*

CIMITERI

- ART . 19 *Disposizioni generali – Vigilanza*
- ART . 20 *Ammissione nel cimitero*

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- ART . 21 *Inumazione*
- ART . 22 *Cippo e ornamenti*
- ART . 23 *Tumulazione*
- ART . 24 *Deposito provvisorio*

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART . 25 *Esumazioni ordinarie*
- ART . 26 *Avvisi di scadenza per esumazioni o estumulazioni ordinarie*
- ART . 27 *Esumazione straordinaria*
- ART . 28 *Estumulazioni*
- ART . 29 *Raccolta delle ossa*
- ART . 30 *Oggetti da recuperare*

PULIZIA - DECORO E ORARIO DEL CIMITERO

- ART . 31 *Orari*
- ART . 32 *Divieti Speciali*
- ART . 33 *Riti funebri*
- ART . 34 *Fiori e piante ornamentali*

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- ART . 35 *Sepolture private*
- ART . 36 *Decadenza della concessione*
- ART . 37 *Provvedimenti conseguenti la decadenza*
- ART . 38 *Durata delle concessioni*
- ART . 39 *Uso delle sepolture private*
- ART . 40 *Manutenzione*
- ART. 41 *Rinuncia a concessione di loculi*

REVOCA – ESTINZIONE

- ART 42 *Revoca*
- ART 43 *Estinzione*

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- ART 44 *Accesso al cimitero*
- ART 45 *Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private*
- ART 46 *Prescrizioni per i loculi*
- ART 47 *Responsabilità*
- ART 48 *Recinzione aree*
- ART 49 *Vigilanza*
- ART 50 *Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri*

IMPRESE POMPE FUNEBRI

- ART 51 *Funzioni – Licenza*
- ART 52 *Divieti*
- ART 53 *Mappa*
- ART 54 *Smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali*

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

- ART 55 *Cautele*
- ART 56 *Violazione*
- ART. 57 *Disposizioni Finali*

ARTICOLO 1

Oggetto

- 1)-Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e della custodia delle salme.

ARTICOLO 2

Competenze

- 1)-Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale salvo diversa disposizione di legge.

ARTICOLO 3

Responsabilità

- 1)-Il Comune vigila che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e/o di danno alle cose.
- 2)-Chiunque causi danni a persone o a cose all'interno delle aree cimiteriali, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde in conformità a quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

- 1)-Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e dal regolamento.
- 2)-Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - c) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
- 3)-Tutti gli altri servizi, compresi, le inumazioni ed esumazioni ordinarie, sono sottoposti al pagamento delle tariffe secondo quanto stabilito dall'organo esecutivo dell'Ente, salvo quanto disposto dalla legge. Anche i servizi necessari per la realizzazione delle sepolture sono a carico della famiglia del defunto e devono essere eseguite da ditte private a tanto abilitate.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

- 1)-Presso i competenti uffici comunali è tenuto - su supporto cartaceo o informatico - a disposizione di chiunque, il registro di cui all'art.52 del DPR 285 del 10/9/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- 2)-Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente Regolamento;

ARTICOLO 6

Osservazione dei cadaveri

1)-Il periodo di osservazione dei cadaveri e' stabilito dal medico necroscopico.

ARTICOLO 7

Depositi di osservazione

- 1)-Nei depositi di osservazione presso le camere mortuarie del cimitero comunale sono ricevute e tenute in osservazione, per il periodo prescritto, le salme delle persone:
 - a) morte in abitazioni che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte nella pubblica via o in luogo pubblico per disposizione dell'A.G..
 - c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- 2)-Su parere del competente organo sanitario dell'ASP, il Sindaco potrà autorizzare l'ammissione, in tali locali di osservazione delle salme di qualsiasi altra persona morta nel Comune.

ARTICOLO 8

Veglia delle salme

- 1)-Nel deposito di osservazione le salme sono poste su apposito letto o tavolo e potranno essere vegliate dai parenti o da persone autorizzate, negli orari di servizio del personale preposto alla struttura.

ARTICOLO 9

Deposizione della salma nel feretro – tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma

- 1)-Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui al D.P.R. n. 285/90 e successive modifiche.
- 2)-In ciascun feretro può essere racchisa una sola salma. Nel caso che madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in un unico feretro.
- 3)-La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4)-Se la morte e' dovuta a malattia infettiva- diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con indumenti ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5)-Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte.

ARTICOLO 10

Verifica e chiusura feretri

- 1)-Prima della chiusura del feretro deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui e' destinato e al trasporto, nonché all'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 11

Sepoltura gratuita

- 1)-È data facoltà al Sindaco, quale Capo dell' Amministrazione Comunale di assegnare sepolture a titolo gratuito in aree, loculi cimiteriali, per casi eccezionali da valutarsi di volta in volta. La durata della relativa concessione è stabilita dall'art. 41 del Regolamento.

ARTICOLO 12

Piastrina di riconoscimento

- 1)-Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2)-Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 13

Modalità del trasporto e percorso

- 1)-Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende:
 - il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie;
 - la sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
 - il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 2)-Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 14

Trasporti funebri

- 1)-Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/09/1990 n. 285 e successive modifiche.

ARTICOLO 15

Norme generali per i trasporti.

- 1)-I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.
- 2)-Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, e, se necessario, dagli altri atti relativi alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale comunale incaricato.
- 3)-Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 16

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

- 1)-Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse, il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASP competente prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, proibirà il corteo quando ciò sia indispensabile e adotterà i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

ARTICOLO 17

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento

- 1)-Il trasporto di salme nel cimitero di un altro Comune, è autorizzato dal Sindaco, su richiesta degli aventi diritto.
- 2)-La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

- 3)-Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 4)-Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ovvero con sosta in luogo di culto per la celebrazione del rito religioso.

ARTICOLO 18

Trasporto di ceneri e resti

- 1)-Il trasporto fuori dal Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
- 2)-Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto, o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento e le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 33, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge .

CIMITERI

ARTICOLO 19

Disposizioni generali – Vigilanza

- 1)-E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 10/9/1990 n.285 e successive modificazioni.
- 2)-L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
- 3)-Il Comune provvede alla manutenzione dei cimiteri, alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi di legge.
- 4)-Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero, a ditte a tanto abilitate salvo che non sia diversamente richiesto dagli interessati.
- 5)-Il feretro deve fare ingresso nel cimitero almeno un'ora prima della chiusura dello stesso.

ARTICOLO 20

Ammissione nel cimitero

- 1)-Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme o i resti di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. È altresì consentito il seppellimento di persone che sono nate nel Comune di Sinagra o che al momento della nascita avevano ivi la residenza, nonché di tutti coloro che hanno dovuto trasferire la residenza dal Comune di Sinagra in altro luogo per motivi di assistenza.
- 2)-I loculi e le sepolture realizzate dal Comune di Sinagra, sono assegnate, previa apposita richiesta. L'assegnazione potrà essere fatta anche a persone in vita purchè residenti nel Comune di Sinagra ricorrendo una delle seguenti condizioni:
 - età anagrafica superiore anni 70;
 - coniuge deceduto;

- 3)-È consentita la collocazione di più cassette di resti e/o di urne cinerarie in un unico loculo o celletta. In tale ipotesi le relative operazioni non comporteranno spese di natura burocratica e la nuova concessione avrà durata corrispondente al periodo massimo previsto dal presente regolamento. Nell'ipotesi anzidetta, le sepolture rimaste libere a seguito di esumazioni e/o estumulazioni, i familiari dei relativi defunti potranno esercitare il diritto di prelazione sulla sepoltura rimasta disponibile previo pagamento dell'impoto del 25% del costo del loculo, restando obbligati alla relativa chiusura mediante lastre di marmo della tipologia consentita.
- 4)-Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia e dei loro aventi diritto.
- 5)-Il coniuge e/o convivente: può richiedere il rilascio della concessione del loculo o sepoltura limitrofo a quello ove è stato o sarà sepolto la persona a lui cara. L'amministrazione potrà rigettare tale istanza quando si verifica una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune.
- 6)-E' fatto divieto di qualsiasi attività incompatibile con le attività proprie della struttura.

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 21

Inumazione

- 1)-Le sepolture per inumazione avvengono esclusivamente in aree date in concessione.

ARTICOLO 22

Cippo e ornamenti

- 1)-Ogni fossa di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3 comma, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
- 2)-Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3)-I privati possono installare, in sostituzione del cippo, un copritomba di dimensioni massime di metri 1,75 x 0,75 e/o una lapide di altezza non superiore a metri 1, 10 dal piano di campagna.
- 4)-E' consentita inoltre la posa di croci, lapidi, ricordi, nonché fotografie.
- 5)-L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai concessionari o loro aventi causa.
- 6)-In caso di incuria, il Comune provvede con le modalità ed i poteri previsti dalla legge, con recupero delle spese.

ARTICOLO 23

Tumulazione

- 1)-Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi - cellette o nicchie cinerarie - costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali.

ARTICOLO 24

Deposito provvisorio

- 1)-A richiesta della famiglia dei defunti o di coloro che la rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo o, previo consenso degli interessati, in una tomba di famiglia.
- 2)-La concessione provvisoria e' ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che debbano effettuare lavori di ripristino di tombe private;

- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura in loculi da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
- 3)-La durata del deposito provvisorio e' fissata limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari, salvo proroga concessa, di volta in volta, dall'amministrazione.
- 4)-Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a far inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi .
- 5)-E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario o di urne cinerarie.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 25

Esumazioni ordinarie

- 1)-Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione e' pari a quello fissato dalla legge e cioè 10 anni. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- 2)-Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con appositi provvedimenti.

ARTICOLO 26

Avvisi di scadenza per esumazioni o estumulazioni ordinarie

- 1)-L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria ed estumulazioni è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale 90 giorni prima e, se conosciuti, con notizia ai concessionari o ai loro eredi.

ARTICOLO 27

Esumazione straordinaria

- 1)-L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, su ordine dell' Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in un altro cimitero. Le esumazioni straordinarie di cui all'art.83 e 84 del DPR II.285/90 saranno eseguite alla sola presenza dell'incaricato dei servizi cimiteriali, così come già normalmente avviene per le esumazioni ordinarie".
- 2)-Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n.285 e successive modificazioni.
- 3)-Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria e' eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'organo sanitario competente dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 4)- Nel caso di esumazioni / estumulazioni straordinarie dovute a sopravvenute inagibilità o inutilizzabilità di sepolture, disposte con provvedimenti dell'autorità comunale, le previsioni di cui all'art 20 - comma 5 – trovano applicazione per i coniugi (entrambi deceduti ovvero uno vivente) e per i rispettivi figli qualora sussista una delle seguenti condizioni :
- Figlio deceduto sepolto in una delle strutture oggetto di esumazione e/o estumulazione straordinaria, ovvero altro sito di sepoltura nello stesso cimitero. Nella ipotesi che il figlio deceduto sia sepolto in struttura diversa da quella oggetto di esumazioni e/o estumulazioni straordinarie le relative spese sono a carico della famiglia.
- Figlio in vita con disabilità del 100% appartenente allo stesso nucleo familiare al momento del decesso di uno dei due genitori , i cui resti mortali sono oggetto di esumazioni e/o estumulazioni straordinarie .

ARTICOLO 28

Estumulazioni

- 1)-Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
 - a) Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessioni;
 - b) Le estumulazioni straordinarie avvengono:
 - a richiesta motivata dei familiari interessati;
 - su ordine dell' Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa;
- 2)-I feretri sono estumulati secondo la programmazione e sotto la vigilanza del servizio cimiteriale.
- 3)-I resti mortali salvo quanto previsto dall'art. 30, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, in loculi o tombe in concessione, previa domanda al Sindaco da parte degli aventi diritto.
- 4)-Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che la domanda di estumulazione non disponga diversamente e ricollocato nel sito di originaria sepoltura per ulteriori anni cinque.

ARTICOLO 29

Raccolta delle ossa

- 1)-Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesta diversa collocazione.

ARTICOLO 30

Oggetti da recuperare

- 1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto ne danno comunicazione agli uffici comunali al momento della richiesta dell'operazione, o in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto.
- 3) Indipendentemente da una eventuale richiesta, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni debbono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che ne darà comunicazione agli aventi diritto ove conosciuti. In ogni caso, questi oggetti saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso questo termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento del cimitero.

PULIZIA - DECORO E ORARIO DEL CIMITERO

ARTICOLO 31

Orario

- 1)-I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

ARTICOLO 32

Divieti Speciali

- 1)-Nel Cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - b) introdurre oggetti irriverenti;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, depositare vasi o quant'altro sui marciapiedi, aree di passaggio od aree verdi;
 - e) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - f) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - g) assistere alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non autorizzati;

- h) svolgere qualsiasi attività commerciale fatta salva la vendita di fiori e lumini cimiteriali in occasione della festività dei defunti, previa autorizzazione dei competenti uffici comunali.
- 2)-E' altresì vietato qualsivoglia comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti e, qualora questo integri l'illecito penale o amministrativo, sarà debitamente perseguito in conformità alle norme di settore.

ARTICOLO 33

Riti funebri

- 1)-Nell'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

ARTICOLO 34

Fiori e piante ornamentali

- 1)-Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziti dovranno essere rimossi a cura dei familiari dei defunti. I fiori avvizziti e non eliminati che costituiranno pregiudizio per il decoro del cimitero saranno rimossi a cura del personale comunale addetto alla struttura
- 2)-La falciatura e l'eliminazione delle erbe infestanti avverrà con cadenza periodica.

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 35

Sepulture private

- 1)-Il Comune individua nel perimetro del cimitero aree da destinare alla costruzione di cappelle o edicole private, nonché spazi per la sepoltura di minori. Tali aree saranno date in concessione mediante apposito atto stipulato fra il Responsabile del servizio ed i richiedenti e saranno soggette a rilascio di apposito titolo autorizzatorio da parte del Comune. Una porzione dei detti spazi sarà destinata a ricevere i resti mortali recuperati da sepolture eliminate nella vecchia ala cimiteriale per esigenze di ristrutturazione.
- 2)-Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento della tariffa in vigore.
- 3)-Il diritto d'uso di una sepoltura è attribuito con una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali.
- 4)-Ogni concessione del diritto d'uso di aree o di manufatti deve risultare da apposito atto. Esso conterrà le clausole, le condizioni e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la durata;
 - i concessionari o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso.

ARTICOLO 36

Decadenza della concessione

- 1)-Possono essere retrocesse in qualsiasi momento le concessioni di aree sulle quali siano già sorte costruzioni nel caso non siano mai stati effettuati seppellimenti. Il concessionario o i suoi aventi causa dovranno esplicitamente rinunciare ad ogni diritto di proprietà sui manufatti, segni funebri e simili esistenti, che passeranno in proprietà del Comune dietro corrispettivo stabilito con apposita delibera.
- 2)-Possono essere retrocessi al Comune manufatti o aree ove siano state eseguite sepolture, in tal caso i resti saranno depositati senza alcun onere per il retrocedente nell'ossario comune.
- 3)-Una sepoltura privata ritorna nella disponibilità del Comune prima della scadenza della relativa concessione nel caso di abbandono ovvero qualora sia accertata il deterioramento della struttura e gli aventi diritto non abbiano provveduto al relativo ripristino.
- 4)-La decadenza della concessione deve essere dichiarata dal Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 37

Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1)-Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà la traslazione delle salme, dei resti, rispettivamente in campo comune o ossario.
- 2)-Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato dei manufatti, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 38

Durata delle concessioni

- 1)-Le concessioni sono a tempo determinato.
- 2)-La durata della concessione e' fissata:
 - a) in 65 anni dalla data di stipula del contratto per le aree destinate alle sepolture private per famiglie e collettività;
 - b) in 65 anni dalla data di utilizzo per i loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie individuali.
 - c) perpetua per le sepolture di caduti in guerra e nella lotta di liberazione, militari italiani e stranieri della Guerra 1915-1918, militari e militarizzati italiani deceduti in stato di prigionia o internamento, partigiani e patrioti deceduti dopo l' 8 settembre 1943 in conseguenza della lotta di liberazione, civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia.
 - d) in anni 99 per i soggetti deceduti entro il diciottesimo anno di età.
- 3)-Alla scadenza o prima della scadenza da parte del concessionario o altro avente titolo e' possibile rinnovare la concessione dell'area dietro versamento della tariffa in vigore, senza ulteriori costi imputabili al valore del manufatto esistente.
- 4)-A seguito di estumulazione, i loculi, le cellette e le nicchie cinerarie rientreranno nel patrimonio del Comune.
- 5)-L'individuazione dei lotti di loculi, cellette e nicchie cinerarie ed aree anche per la realizzazione di cappelle private da dare in concessione è effettuata con deliberazione della Giunta Comunale che stabilirà i relativi costi.

ARTICOLO 39

Uso delle sepolture private

- 1)-Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato, fino al completamento della capienza del sepolcro, al concessionario e alla sua famiglia, e per gli Enti alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
- 2)-La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta, collaterali, rispettivi coniugi e discendenti diretti ed agli ascendenti del coniuge del concessionario.
- 3)-Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta dell'originario titolare della concessione il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4)-Per i collaterali, rispettivi coniugi e discendenti diretti, la sepoltura avviene salvo che il concessionario o avente diritto non si opponga.
- 5)-Inoltre è ammessa sepoltura in caso di "convivenza" con gli aventi diritto di cui ai commi precedenti, in tal caso la convivenza dovrà essere comprovata.
- 6)-Parimenti è ammessa la sepoltura di persone legate da rapporti di benemeranza nei confronti del concessionario da comprovarsi con apposita dichiarazione.
- 7)-Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- 8)-Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso dell'area, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e l'area con i relativi manufatti rientra in proprietà del Comune.
- 9)-Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano osservate le distanze o lo stato delle opere e delle

aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

- 10)-Il Comune può in ogni tempo modificare per le esigenze del Cimitero le distanze e lo stato delle opere delle aree attigue alla sepoltura privata

ARTICOLO 40

Manutenzione

- 1)-La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari o aventi diritto per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili ed opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- 2)-I concessionari o aventi diritto dei loculi, e cellette, devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione, i manufatti concessi.
- 3)-Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, il Comune provvede alla rimozione dei manufatti pericolanti, trascorsi 60 giorni dalla diffida notificata agli aventi diritto, o dall'avvenuta pubblicità, mediante affissione all'Albo Pretorio o al Cimitero e sulla tomba interessata, salvo il recupero delle spese nelle forme di legge. In detto caso verrà dichiarata la decadenza della concessione.
- 4)-Qualora si renda necessario procedere ad opere di manutenzione straordinaria sui manufatti destinati alla tumulazione, l'Amministrazione comunale può ripartire le spese tra i concessionari o coniuge, figli, fratelli del defunto dei loculi, cellette esistenti nella struttura che richiede l'intervento. In tal caso i concessionari o aventi diritto devono essere messi a conoscenza del progetto relativo all'intervento tramite pubblicazione dell'avviso all' Albo Pretori o e al Cimitero ai sensi della Legge n.241/90.
- 5)-Per l'esecuzione di lavori di realizzazione di nuove sepolture e/o attività di manutenzione delle stesse, le ditte dovranno preventivamente versare al Comune la somma di € 250,00 a titolo di cauzione che sarà restituita al termine dei lavori, previa verifica dell'inesistenza di danni conseguenti ai lavori di riferimento, nonché l'importo relativo per diritti di Segreteria, nella misura di legge, occorrenti per il rilascio dei titoli autorizzatori.

ARTICOLO 41

Rinuncia a concessione di loculi

- 1)-A Coloro che rinunceranno alle concessioni di loculi cimiteriali, cellette non utilizzati. verrà rimborsata, dall'Amministrazione Comunale, una somma di denaro stabilita con apposita delibera della G.M.
- 2)-Se la persona destinataria della sepoltura viene tumulata in luogo diverso da quello indicato in concessione per sopravvenute esigenze, il concessionario o gli aventi diritto devono, entro sei mesi, retrocedere il loculo, la celletta ovvero l'area cimiteriale al Comune. Agli stessi verrà rimborsata la somma al riguardo prevista dalla suddetta deliberazione della G.M. Se entro tale scadenza non verrà presentata la rinuncia e la richiesta di rimborso, i loculi, le cellette passeranno di proprietà del Comune senza alcun corrispettivo.

REVOCA – ESTINZIONE

ARTICOLO 42

Revoca

- 1)-Salvo quanto previsto dalla legge, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2)-Verificandosi questi casi, la concessione verrà revocata e sarà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo, di un'equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero in zona o

costruzione indicate dall'Amministrazione, rimanendo a carico di quest'ultima le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3)-Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario o avente diritto ove noti o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale e

al cimitero per la durata di 20 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario e/o aventi diritto.

ARTICOLO 43

Estinzione

- 1)-Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, per decadenza ovvero in caso di soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalla legge.
- 2)-Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme e/o dei resti, provvederà il Comune previa comunicazione agli interessati, nell'ossario comune.

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 44

Accesso al cimitero

- 1)-Per l'esecuzione di opere, di nuove costruzioni, di restauri, di riparazioni, di manutenzioni ordinarie e straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati si avvalgono dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.

ARTICOLO 45

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

- 1)- I singoli progetti di costruzione ed eventuali varianti di sepolture private devono essere approvati secondo la vigente normativa in materia;
- 2)-Le sepolture private non devono avere accesso diretto dall'esterno del cimitero.

ARTICOLO 46

Prescrizioni per i loculi

- 1)-Vengono fissati per i loculi cimiteriali le seguenti prescrizioni:
 - a) i loculi posti in vendita dovranno essere dotati di una lastra copri loculo di marmo bianco di Carrara e/o tipologie equivalenti, posta nell'incavo esistente e posizionata a cm 15 dal filo esterno muro;
 - b) a completamento del vano loculo si dovranno posizionare due stipiti ed architrave della stessa tipologia utilizzata per la lastra copri loculo: tali elementi dovranno essere posati a filo della muratura;
 - c) la parte inferiore del vano (davanzale) dovrà essere della stessa tipologia dei marmi precedenti e potrà presentare una sporgenza di cm 0.50 - 1.00 rispetto al filo muratura;
 - d) lo spessore degli elementi di contorno dovrà essere di cm 2,00. Il vano porta fiori dovrà essere localizzato sulla parte sinistra della lastra ed eventuale lumino funerario sulla parte destra. Non sono ammesse lastre di marmo di tipo e colore diverso da quelle indicate dal presente regolamento e che occupino più di un loculo o rivestimenti orizzontali delle fasce esistenti. Tali incombenze sono a carico dei familiari del defunto.

ARTICOLO 47

Responsabilità

- 1)-I concessionari o aventi diritto delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi durante i lavori di realizzazione delle sepolture

ARTICOLO 48
Recinzione aree

- 1)-Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa incaricata della esecuzione dei relativi lavori deve recintare, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza lo spazio assegnato.
- 2)-In ogni caso l'impresa esecutrice è obbligata a garantire condizioni di decoro adeguate durante l'esecuzione dei lavori, ripristinando lo stato dei luoghi contiguo all'area di intervento e ponendo a proprio carico eventuali danni arrecati a strutture private o pubbliche.

ARTICOLO 49
Vigilanza

- 1)-Il Responsabile dell'Area LL.PP. vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni nel caso di difformità rispetto alle relative autorizzazioni.

ARTICOLO 50
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- 1)-Il personale del cimitero e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
- 2)-Al personale addetto al cimitero dovranno essere garantite le misure di tutela igienico sanitaria e di profilassi previste dalle norme di settore .

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 51
Funzioni – Licenza

- 1)-Le imprese di pompe funebri, previo incarico, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, presso gli Uffici del Comune;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
- 2)-Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, debbono essere munite della prescritta autorizzazione amministrativa qualora intendano vendere casse per feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercitino il trasporto funebre, debbono disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dalla legge.

ARTICOLO 52
Divieti

- 1)- E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 53
Mappa

- 1)-Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro dovrà entro 12 mesi essere tenuto anche con mezzi informatici.

2)-Il Registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni rilasciate all'interno del Comune.

ARTICOLO 54

Smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali

1)-Lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali dovrà avvenire secondo quanto disposto dalle norme di settore.

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 55

Cautele

- 1)- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (loculi, cellette, nicchie od aree per la costruzione di edicole private) s'intende che agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2)- Chi retrocede loculi, cellette, l'area o la tomba di famiglia, al Comune s'intende che agisca in nome o per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 3)- In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'eventuale azione che ne conseguirà.

ARTICOLO 56

Violazione

- 1) La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7bis del t.u. n.267/2000 e successive modifiche.

ARTICOLO 57

Disposizioni finali

- 1)-Per quanto non espressamente disciplinato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n.285 e nel T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.e successive modifiche
- 2)-Si intendono inoltre abrogate implicitamente tutte le disposizioni del presente Regolamento contrarie a norme di legge o atti amministrativi entrati in vigore successivamente al presente testo.